



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Area VI – Sviluppo Economico

ORDINANZA n. 46

del 10 LUG. 2020

OGGETTO: Divieto di vendita di bibite senza somministrazione, a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica

UFFICIO PROPONENTE: SUAP

IL SINDACO

Premesso che è ormai consuetudine nel territorio comunale l'abbandono di bottiglie e lattine vuote da parte di persone che consumano bevande in spazi pubblici, rendendoli oltre che sporchi anche causa di pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, per la sicurezza urbana e per il decoro della cittadinanza;

Constatato che la predetta situazione assume particolare rilevanza nei luoghi frequentati dalla movida estiva (Santa Elia e S. Nicolichia) e durante le ore notturne, fenomeno collegato alla vendita effettuata di bevande per asporto nelle ore serali presso i bar, i ristoranti, i chioschi e attività similari presenti sul territorio comunale;

Considerate inaccettabili le condizioni nelle quali vengono lasciate le vie, le piazze e i luoghi pubblici in generale, della nostra città;

Ritenuto necessario intervenire con urgenza al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini, e al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e anche dei partecipanti agli eventi programmati;

Che la dispersione di bottiglie e contenitori specialmente di vetro, in tante occasioni trovate in frammenti sui luoghi aperti al pubblico può costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

Dato atto che è compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, oltre che l'ordine pubblico, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

Rilevato che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configuranti di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 33 del 04/06/2020 avente stesso oggetto e contenuto, che ha prodotto risvolti positivi sotto il profilo della vivibilità urbana in tutto il territorio cittadino;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. 22.12.1999 n. 28, Riforma della disciplina sul commercio;

Vista la legge 25.08.1991, n. 287, di aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;



ORDINA

1. Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dell'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro, è vietato ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro o in lattina;
2. Ai titolari di esercizi artigianali alimentari è consentita la vendita di bevande in contenitori di vetro purchè essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria ed esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali, oppure negli spazi esterni di pertinenza qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concessa;
3. I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo all'interno dei locali e delle aree di pertinenza la presente ordinanza o apposito avviso informativo per il pubblico;
4. E' fatta salva la consegna a domicilio;
5. La somministrazione di bevande in contenitori di vetro o in lattina è consentita unicamente nelle aree private negli spazi interni oppure, mediante servizio al tavolo, negli spazi esterni dei pubblici esercizi qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concessa;
6. Si fa divieto a chiunque, al di fuori delle previsioni di cui al comma precedente, di consumare bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 00,00 alle ore 06,00 del sabato, domenica e lunedì;
7. E' cura del titolare del pubblico esercizio impedire l'asporto di lattine e/o bottiglie conseguenti la mancata somministrazione;
8. Tutte le attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, i circoli privati, i distributori automatici di bevande, della frazione di Sant'Elia, osserveranno la chiusura dalle 01,00 alle 06,00 per tutta la settimana e sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e super alcoliche dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, per tutta la settimana;
9. Tutte le attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, i circoli privati, i distributori automatici di bevande che ricadono nella frazione di Santa Flavia e Porticello osserveranno, per tutta la settimana, la chiusura delle ore 02,00 alle 06,00 e sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e super alcoliche dopo le ore 01,00 del giorno successivo;
10. E' consentita la vendita di bevande alcoliche e super alcoliche, all'interno dei locali di somministrazione e nelle aree private esterne e in quelle autorizzate sul suolo pubblico, sino all'orario di chiusura, in tutto il territorio del comune di Santa Flavia;

AVVISA

Che la presente Ordinanza è valida dalla data della pubblicazione sino al 03 agosto in tutto il territorio del Comune di Santa Flavia, ad eccezione delle attività di somministrazione adiacenti il



Mercato Ittico, che seguiranno gli orari del Mercato, rispettando il divieto di vendita e l'asporto di bevande in lattina e/o bottiglia;

Che per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa nelle misure pari a un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

In caso di di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone la sospensione dell'attività per un periodo sino a cinque (5) giorni;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sicilia, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Presidente della Regione Siciliana.

La presente ordinanza, verrà pubblicata sul sito istituzionale dell' Ente, all' Albo Pretorio online e nell' apposita sezione "amministrazione trasparente";

La notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, per le relative competenze, verrà trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia di Palermo, al Commissariato di P.S. Di Bagheria, alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Santa Flavia, al Comando Guardia di Finanza di Bagheria, alla Capitaneria di Porto di Santa Flavia, alla Polizia Provinciale di Palermo, alla Polizia Municipale di Santa Flavia.

Che dell'esecuzione della presente ordinanza siano incaricati tutti gli Organi delle Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale di Santa Flavia.

Il Responsabile del SUAP

Dott. Gaetano Parrotta



IL SINDACO

Salvatore Sanfilippo



